



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

IL PRESIDENTE

Prot. n.11989

ORDINANZA N. 48 DEL 15 OTTOBRE2020

Oggetto: **Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per la gestione dei rifiuti urbani.**

IL PRESIDENTE

- VISTO l'art. 32 della Costituzione;
- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante *"Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali"*;
- VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e in particolare l'art. 32 che dispone *"il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni"*, nonché *"nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale"*;
- VISTO l'art. 191 del D. Lgs. n.152/2006, il quale consente, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, al Presidente della Giunta regionale, per quanto di competenza, di emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IL PRESIDENTE

speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

- VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante "*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*";
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "*Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*";
- VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n.19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 627 del 27 febbraio 2020 che nomina il Presidente della Regione Sardegna, soggetto attuatore degli interventi di cui all'OCDPC 630/2020;
- VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n.18, recante "*Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito, con modifiche, con la legge 24 aprile 2020, n. 27;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

IL PRESIDENTE

- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 13/25 del 17 marzo 2020 recante *“Coordinamento degli interventi urgenti e dei servizi di soccorso in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo regionale di cui al comma 4 dell'art. 7 della L.R. n. 3/1989, come sostituito dall'art. 3 della L.R. n. 9/2020”*;
- VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito, con modifiche, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e ulteriormente modificato dal D.L. n. 83/2020, in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- VISTO il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 recante *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito, con modifiche, con la legge 14 luglio 2020, n. 74 e ulteriormente modificato dal D.L. n. 83/2020;
- VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito, con modifiche, con la legge 17 luglio 2020, n. 77;
- VISTO il decreto legge 30 luglio 2020, n.83 *“Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”* con cui si dispone la proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020;
- VISTA la deliberazione n.45/3 dell'8 settembre 2020 con la quale la Giunta regionale ha stabilito *“di approvare che le misure di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 13/25 del 17 marzo 2020 sono attive sino al termine dello stato di emergenza nazionale dichiarato ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 1/2018, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, stabilito nella seduta del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020”*;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

IL PRESIDENTE

- VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, con cui si dispone tra l’altro la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021;
- VISTO il documento recante le “*Prime indicazioni generali per la gestione dei rifiuti – Emergenza CoViD-19*”, approvate dal Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente del 23.3.2020, con il quale vengono formulate delle considerazioni sul trattamento dei rifiuti urbani in Italia durante l’emergenza dovuta all’epidemia in argomento;
- VISTA la circolare n. 22276 del 30.3.2020 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante “*Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell’Emergenza COVID 19 – indicazioni*”, nella quale, al fine di consentire agli impianti la gestione di eventuali sovraccarichi, con il concreto rischio dell’interruzione del servizio, sono state fornite indicazioni alle Regioni e Province autonome che scelgano lo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente ex art. 191, D. Lgs. n. 152/2006, per disciplinare forme speciali di gestione dei rifiuti sul proprio territorio;
- VISTE le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- VISTA in particolare, l’ordinanza n.16 del 3 aprile 2020 recante “*Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per la gestione dei rifiuti urbani*”; con tale ordinanza, emessa ai sensi dell’art. 32 della legge n. 833/78 e dell’art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006 e avente validità sino al 31 luglio 2020, sono state recepite le indicazioni del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

IL PRESIDENTE

- VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 rev. 2 nella versione al 31.5.2020, recante *“Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”*, con il quale l'Istituto Superiore di Sanità ha individuato specifiche modalità gestionali per la raccolta dei rifiuti urbani prodotti dalle persone positive al tampone o in quarantena obbligatoria;
- VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 44 del 22 settembre 2020 recante *“Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per la gestione dei rifiuti urbani”*, avente efficacia sino al 15 ottobre 2020;
- CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'andamento dei casi sul territorio nazionale;
- RILEVATO che la curva di contagio si è alzata in Sardegna nei primi giorni del mese di agosto in coincidenza col flusso turistico di massa, avendo la Regione Sardegna contenuto la diffusione del virus con un numero di contagi accertati prossimo allo zero fino a tutto il mese di luglio 2020;
- CONSIDERATO che tale situazione epidemiologica ha evidenti ripercussioni sulla gestione dei rifiuti urbani su tutto il territorio regionale;
- RITENUTO necessario garantire la continuità del servizio di gestione dei rifiuti urbani sul territorio regionale, trattandosi di servizio pubblico essenziale;
- RITENUTO di dover prorogare l'efficacia dell'ordinanza n. 44 del 22 settembre 2020, sino al 31 gennaio 2021 in coerenza con quanto disposto dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125;
- CONSIDERATO che l'art. 6 dell'ordinanza n. 44 del 22 settembre 2020 dispone tra l'altro che *“I rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria dovranno essere prioritariamente trattati presso il termovalorizzatore di Macchiareddu sulla base di specifico cronoprogramma da concordare fra il gestore del medesimo*



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

IL PRESIDENTE

termovalorizzatore e il Comune conferitore o l'eventuale impianto di prima destinazione a servizio del bacino territoriale di appartenenza";

- PRESO ATTO** della nota n. 6637 del 18.9.2020 con la quale il Consorzio industriale provinciale di Cagliari ha comunicato l'interruzione, sino al 31 gennaio 2021, del servizio di termovalorizzazione dei rifiuti urbani a causa dell'avvio dei lavori di ristrutturazione dell'impianto di Macchiareddu;
- VISTA** l'ordinanza n. 2 del 12.10.2020 recante "Ordinanza contingibile e urgente per il conferimento di rifiuti urbani in discarica per rifiuti non pericolosi a seguito della fermata dell'impianto di termovalorizzazione di Macchiareddu. Art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006";
- RITENUTO** necessario modificare l'art. 6 dell'ordinanza n. 44 del 22 settembre 2020 alla luce dell'ordinanza n. 2 del 12.10.2020;
- DATO ATTO** che la presente ordinanza è emessa ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/78 e dell'art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006;
- SENTITI** *i Direttori Generali della Presidenza, della Protezione Civile, della Difesa dell'Ambiente e della Sanità;*

ORDINA

- ART. 1)** L'art. 6 dell'ordinanza n. 44 del 22 settembre 2020 è così modificato
- "I rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria dovranno essere conferiti presso gli impianti TMB (es. trattamento meccanico, meccanico-biologico o biologico-meccanico), che comunque non devono prevedere alcun tipo di operazione manuale su tali rifiuti, oppure direttamente in discarica.
- Nel caso di conferimento in discarica il gestore dell'impianto dovrà assicurare la sterilizzazione del rifiuto ovvero, in deroga all'art. 7 del D.Lgs. n. 36/2003, un trattamento che contempli:
- a) inserimento dei sacchetti integri all'interno di appositi big-bags omologati e certificati, aventi adeguate caratteristiche di resistenza per garantire la



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

IL PRESIDENTE

sicurezza nel trasporto e nello stoccaggio degli stessi in modo da evitare qualsiasi fuoriuscita del materiale;

- b) confinamento dei rifiuti de quibus in zone dedicate della discarica;
- c) copertura giornaliera con idoneo materiale in grado di evitare dispersioni e di contenere le infiltrazioni di acqua meteorica".

ART. 2) La validità dell'ordinanza n.44 del 22 settembre 2020 è prorogata sino al 31 gennaio 2021, con le modifiche di cui al precedente articolo 1.

ART. 3) La presente ordinanza:

- è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti;
- viene trasmessa secondo le rispettive competenze al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente, al Ministro della Salute, agli amministratori delle province del territorio regionale, al Sindaco Metropolitano di Cagliari, ai Sindaci dei Comuni della Sardegna, ai Prefetti degli Uffici territoriali di governo della Sardegna, agli Assessori regionali ed agli altri soggetti interessati.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge (art. 4 del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020).

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di giorni 120.

Christian Solinas